

Allegato G.

# Tariffa sarda

con riduzione in lire austriache per le spedizioni di merci.

## Norme.

### A. Tassa sul peso

1. La decima di chilogrammi si ritiene per compiuta ancorchè tale non sia.
2. Le frazioni di tassa così sarde come quelle ridotte in lire austriache inferiori a cent.  $2\frac{1}{2}$  si abbandonano a favore del mittente. Le frazioni eguali o superiori si correggono in cent. 5 per ottenere sempre la proporzione di 5 in 5 cent.

### B. Tassa sul valore.

Se è dichiarato il valore dell'oggetto da trasportarsi, sarà applicata, oltre alla tassa sul peso, quella sul valore in ragione di  $\frac{1}{4}$  di cent. italiano per ogni 500 lire italiane, giusta le Tariffa per la spedizione del danaro (allegato H) escluso però il diritto fisso.

Torino 20 aprile 1857.

Resmini m. p.

(L. S.)

Il Direttore generale dei lavori pubblici

Bona m. p.

(L. S.)